

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI BUDRIO

N. 17/10 R.G.

Cron. _____

Processo verbale della causa

tra

BARTOLINI GIULIANO, avv. M. Bordoni

e

COMPAGNIA UGF ASSICURAZIONI SPA, avv. J. Ritrovato

in punto a: risarcimento danni da incidente stradale

Successivamente oggi 19 luglio 2010 ad ore 10,26 nell'ufficio suddetto, davanti alla dott.ssa Maria Grazia Parenti, è comparsa la dott. Passatempi in sostituzione dell'avv. Bordoni, giusta delega che deposita, che nell'interesse dell'attore rassegna le seguenti conclusioni: " respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertata la validità del nesso causale tra sinistro e lesioni subite dal sig. Giuliano Bartolini, condannare la convenuta al pagamento, a favore dell'attore, delle somme relative al ristoro di tutti i danni patiti e patienti dal sig. Giuliano Bartolini, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso quello biologico, maggiorato di un quinto, patrimoniale, relazionale e morale, nessuno escluso, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Il tutto entro euro 25,00,00, dedotto acconto di euro 4.107,00 corrisponsto in data 20 luglio 2009, comunque entro il limite di competenza del G.d.P. adito. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande ed eccezioni tardivamente proposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA, CPA e 12,5% ex art. 14 T.P.F."

Depositata originale delle note conclusive e nota spese.

E' altresì presente l'avv. Golinelli in sostituzione dell'avv. Ritrovato, giusta delega scritta che deposita, che nell'interesse del convenuto rassegna le seguenti conclusioni: "contrariis

relictis, respingere la domanda attorea poiché infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata dichiarando congruo e soddisfacente l'importo ante causam corrisposto. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande ed eccezioni tardivamente proposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari." Deposita originale delle note conclusive, rapporti di trasmissione delle stesse e si rimette a giustizia in ordine alla liquidazione delle spese di causa.

Discussa la causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies cpc il G.d.P. pronuncia la seguente sentenza:

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e può essere accolta.

In ordine alla risarcibilità del danno morale, si ritiene condivisibile l'attuale riflessione giuridica maggioritaria, che, pur nell'ambito della bipartizione dottrinale delle categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale), ritiene che la voce di danno corrispondente al pregiudizio avvertito quale sofferenza soggettiva cagionata da reato sia dotata di logica autonomia, rispetto all'altra voce di danno non patrimoniale, ovvero del danno biologico; e questo in relazione alla diversità del bene protetto (integrità morale della persona piuttosto che integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico legale della stessa). Da ultimo, sul punto la sentenza n. 57/2010 della Corte di Cassazione si colloca nel solco della numerosa giurisprudenza, di legittimità e di merito, citata da parte attrice.

Ritenuta pertanto la risarcibilità del danno morale patito dall'attore Bartolini (essendo pacifico che nel caso di specie l'attore è stato vittima, per i fatti di cui all'atto di citazione, del reato previsto e punito dall'art. 590 c.p.), rispetto alla sua liquidazione, trattandosi di danno non patrimoniale liquidabile in via equitativa, motivi di opportunità ed economia processuale (in un tentativo di uniformità dei risarcimenti e di diminuzione del contenzioso processuale) inducono questo giudice ad uniformarsi alle linee guide espresse dal Tribunale di Bologna; e quindi a liquidare il pregiudizio per sofferenza soggettiva (id est, danno morale) in una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente compresa tra il 25 e il 50%: nel caso di specie, attesa la misura del danno biologico (3,5%), l'età del danneggiato e le particolari modalità del sinistro (investito da fermo da auto che ha imboccato la strada contromano), appare di giustizia il riconoscimento di una somma pari

ad euro 800,00.

Per quanto riguarda la spese mediche non rimborsate dall'assicurazione convenuta, dalla lettura della perizia redatta dal fiduciario UGF dott. Govoni emerge che a non essere state riconosciute stragiudizialmente sono state unicamente le somme "attinenti alla fustella di farmacia", che lo stesso ha ritenuto "non giudicabili per mancanza di sufficiente documentazione". Nel presente giudizio, dall'esame della documentazione in atti, risulta che le ricevute di pagamento di farmacia sub docc. 19-21 sono relative ad un presidio medico (collare) o a farmaci prescritti dai medici all'attore in relazione alle lesioni collegate al sinistro di cui è causa (docc. 9, 4), e sono quindi integralmente rimborsabili, per un totale di euro 56,00; non sufficientemente provato, invece, il collegamento con il sinistro di cui è causa per le spese sub docc. 22 e 23, che possono essere collegate ad altre patologie preesistenti (artrosi).

Infine, l'instaurazione della presente causa, a fronte di un "risarcimento diretto" tempestivo ma... incompleto, rendono provata (senza necessità di diverse e ulteriori considerazioni in punto di diritto) della necessità, per l'attore, di avvalersi anche nella fase stragiudiziale dell'opera di un legale, non avendo ricevuto sufficiente tutela tecnica da parte della propria compagnia di assicurazione. Anche la fattura n. 584/09 Studio Bordoni, il cui ammontare appare congruo in relazione all'attività che risulta dai documenti di causa, alla luce delle tariffe professionali vigenti, dovrà pertanto essere integralmente risarcita dalla convenuta, nella richiesta misura di euro 362,72.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace adito, ogni altra domanda ed eccezione respinta

- dichiara tenuta e pertanto condanna UGF Assicurazioni SpA al pagamento a favore del sig. Giuliano Bartolini, per i titoli di cui motivazione, dell'importo di euro 1.218,72, oltre interessi al saldo effettivo;

- condanna la stessa UGF Ass.ni SpA al rimborso, in favore dell'attore, delle spese legali della presente causa che liquida nella complessiva misura di euro 1.000,00, oltre rimborso ex art. 14 T.P.F., IVA e CPA come per legge.

Del ché è data lettura in udienza.

IL GIUDICE DI PACE